

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24527 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 07/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4836–2026 R.G. proposto da:

CIACCIO STEFANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCO
MURATORI giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE Riscossione, in persona del Direttore pro
tempore

-intimata-

avverso l'ordinanza n. 4704/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 22/2/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

RILEVATO CHE

con istanza dell'1/3/2026 Stefano Ciaccio (parte ricorrente nel procedimento RG n. 1823/2023, definito con l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2594/16/2022), evidenzia che, per mero errore materiale, nell'ordinanza in oggetto, nella motivazione è stato indicato «Commissione tributaria provinciale di Rieti» in luogo di «Commissione tributaria provinciale di Roma» e nel dispositivo, è stata omessa la distrazione delle spese di lite dei gradi di merito in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;

l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata

CONSIDERATO CHE

in primo luogo non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c.;

il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651/2019);

l'istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nella motivazione è stata erroneamente indicata la Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la pronuncia di primo grado (Commissione tributaria provinciale di Rieti in luogo di Roma) e l'invocata distrazione delle spese dei gradi di merito non consta essere stata emessa, pur

sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all'esito dell'esame del ricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. *ex multis* S.U. n. 16037/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23 c.p.c.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dispone che: nella motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4704/2025, depositata in data 22/2/2025, alla pag. 2, in luogo di «Commissione tributaria provinciale di Rieti» si indichi «Commissione tributaria provinciale di Roma» ed alla pag. 4, par. 2.2., dopo «come per legge» debba aggiungersi «con distrazione in favore dell'Avvocato Franco Muratori, dichiaratosi antistatario»; nel dispositivo, alla pag. 5, rigo 7, dopo «che liquida» debba aggiungersi «e distrae in favore dell'Avvocato Franco Muratori», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.

Il Presidente
(ANGELO MATTEO SOCCI)